

AFFIDAMENTO "CONTO CUORE BIANCO ROSSO"

Affidamento conto corrente riservato ai consumatori

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI BARI Società Cooperativa per Azioni

Sede legale e Direzione Generale:
Corso Cavour, 19 - 70122 BARI (Italy)
Cod. Fiscale, P. IVA e iscrizione Registro Imprese di Bari n 00254030729
Cap. Soc. € 429.441.080,00 int. vers. - REA 105047
Cod. ABI 5424 - Albo Az. Cr. n. 4616 - Cod. BIC BPBAIT3B

La Banca è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Tel: 080 5274 111 - Fax: 080 5274 751
Sito web: www.popolarebari.it - Info: info@popolarebari.it

CARATTERISTICHE AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

Apertura di credito in conto corrente

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente). Per le aperture di credito garantite da titoli o merci il cliente concede in pegno alla banca i predetti titoli o merci rispettando lo scarto pattuito.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ⇒ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- ⇒ variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	AFFIDAMENTO CONTO CUORE BIANCO ROSSO
Contratto con durata indeterminata, commissione per la messa a disposizione dei fondi e importo di affidamento accordato, utilizzato per intero, pari ad € 1.500,00	9,31%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.
Per il contratto a tempo indeterminato, si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi.

Avvertenza

I tassi d'interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

		VOCI DI COSTO	AFFIDAMENTO CC CUORE BIANCO ROSSO	
FIDI E SCONFINAMENTI	Tasso Fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Entro € 1.500,00 T.R.E. + spread di 5,750% (cfr. esemplificazione seguente)	
	Tasso Sconfinamento extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre i limiti del fido concesso (TOF) ⁽¹⁾	16,000% [(tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi ⁽²⁾ : 16,986%]	
	Spese e commissioni legate all'erogazione del credito	Commissioni (periodicità trimestrale)		S.D.S. ⁽³⁾ max 0,50%
		Spese di smobilizzo/recupero crediti rivenienti da affidamenti in c/c, anticipi s.b.f. e sconto effetti e/o pagherò diretti	Spese di costituzione in mora	€ 10,00
			Spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono	€ 10,00
		Spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero)		€ 30,00
		Spese legali sostenute		Recupero integrale
Recupero spese per affidamenti di importo uguale/superiore a € 5.000,00:		per visure ipocatastali e pregiudizievoli, per nominativo per visure camerali e protesti, per nominativo per valutazioni di rischio mediante accesso a banche dati (CRIF), per singola istruttoria	nella misura effettivamente sostenuta dalla Banca con comprovabile documentazione disponibile a richiesta	

Importo massimo di affidamento e Tasso di mora	Importo massimo di affidamento	€ 1.500,00
	Tasso di mora (determinato trimestralmente)	max 19,800%

⁽¹⁾ Se sul conto corrente sul quale è concessa l'apertura di credito si determina un saldo debitore superiore all'apertura di credito stessa, è applicato il "TOF" sull'intero importo del saldo debitore e non soltanto sull'importo utilizzato oltre l'ammontare dell'apertura di credito. Se sul conto corrente sono concesse più aperture di credito, ai fini dell'applicazione del "TOF", va considerata la somma dei saldi debitori di tutte le aperture di credito concesse.

⁽²⁾ In ogni caso i tassi di interesse saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge 108/96.

⁽³⁾ L'importo dovuto a titolo di "SDS" è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale suindicata alla media dell'importo delle aperture di credito in essere, ad ogni titolo, nel trimestre stesso (indipendentemente dall'effettivo utilizzo).

TASSO ANNUO DEBITORE PARAMETRIZZATO

- **Parametro di indicizzazione: T.R.E.** (TASSO DI RIFINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA) stabilito dalla **B.C.E.** (Banca Centrale Europea)
- **"Spread"** : valore assoluto da sommare al parametro di indicizzazione per ottenere il tasso debitore annuo
- **Tasso applicato:** il parametro di indicizzazione, aumentato dello "spread", costituirà il tasso debitore annuo da applicare

ESEMPLIFICAZIONE

(a titolo meramente indicativo effettuata utilizzando valori recenti del Parametro di Riferimento)

	entro fido fino ad € 1.500	oltre fido
Ultimo valore rilevato del parametro di indicizzazione:		
T.R.E. del 13 aprile 2011 pari al	1,250%	
"Spread" pari al	5,750%	
Tasso nominale annuo debitore pari al equivalente al tasso annuo del tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi ⁽¹⁾	7,000% (7,186%)	16,000% 16,986%

⁽¹⁾ In ogni caso i tassi di interesse saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 108/96.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di affidamento, può essere consultato in filiale.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

- Recesso da parte della Banca: in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale (il recesso comporta l'immediata sospensione della linea di credito accordata). Se il Cliente è un "consumatore" e l'apertura di credito è a tempo indeterminato, il recesso da parte della Banca è consentito senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero con un preavviso di 15 giorni qualora non vi sia un giustificato motivo; se, invece, l'apertura di credito è a tempo determinato il recesso è possibile solo al ricorrere di una giusta causa. Quanto detto si applica anche nel caso in cui la Banca riduca o sospenda l'affidamento accordato.
- Recesso da parte del Cliente: in qualsiasi momento, previo pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca.

Termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi

- La Banca può modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e/o contrattuali relative al rapporto. In particolare, la Banca comunica espressamente al Cliente in forma scritta (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e/o contrattuali con preavviso minimo di due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione della variazione. Sino a quest'ultima data, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e spese di chiusura. Decorso il suddetto termine di due mesi senza che il Cliente abbia comunicato alla Banca che non intende accettare le nuove condizioni, la modifica si intenderà accettata e sarà quindi applicata.
- Pagamento, da parte del Cliente, di tutto quanto da lui dovuto in caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito: entro il termine di "preavviso" indicato nella comunicazione inviata dalla Banca con lettera raccomandata, il quale non può essere, comunque, inferiore a 10 giorni (ovvero, a 15 giorni se il Cliente è un "consumatore").
- Costituzione, da parte del Cliente, dei fondi necessari per il pagamento di assegni tratti con data anteriore a quella di recesso, da parte della Banca, dell'apertura di credito o a quella di intervenuta compensazione legale o convenzionale: immediatamente e, comunque, prima della presentazione al pagamento degli assegni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

- 5 giorni lavorativi, previo azzeramento del saldo debitore.

N.B. I tempi di chiusura del conto corrente su cui insiste l'affidamento sono specificati nel relativo Foglio informativo.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (C.so Cavour, 19 - 70122 Bari - email: uff.reclami@popolarebari.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popolarebari.it e presso tutte le filiali.
- Ombudsman-Giurì Bancario. Il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popolarebari.it e presso tutte le filiali.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto preliminarmente, ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, a esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Commissione trimestrale per il Servizio di messa a Disposizione di Somme (S.D.S.)	L'importo dovuto a titolo di "S.D.S." è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata nelle Condizioni Economiche alla media dell'importo delle aperture di credito in essere, ad ogni titolo, nel trimestre stesso (indipendentemente dall'effettivo utilizzo).
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) che eccede il fido utilizzabile.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Tasso soglia degli interessi moratori determinato trimestralmente ai sensi del Decreto MEF di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della Legge 108/96.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Da compilare a cura dei "Promotori Finanziari", del personale di "Società convenzionate" e del personale del "nostro Istituto", solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE **FOGLIO INFORMATIVO**, DEL DOCUMENTO "**PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE**" E DELL'AVVISO "**TABELLA TASSI USURA**" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (**TEGM**) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE **FOGLIO INFORMATIVO**, DEL DOCUMENTO "**PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE**" E DELL'AVVISO "**TABELLA TASSI USURA**" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (**TEGM**) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE **FOGLIO INFORMATIVO**, DEL DOCUMENTO "**PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE**" E DELL'AVVISO "**TABELLA TASSI USURA**" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (**TEGM**) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996.

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.